

Le modifiche alla legge fallimentare previste nella manovra correttiva.

Il D.L. n. 78/2010, pubblicato in G.U. il 31 maggio 2010, contiene, tra le altre, alcune disposizioni innovative in materia di procedure concorsuali.

In particolare, viene sancito che, in caso di fallimento, il curatore, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, debba provvedere alla comunicazione dell'intervenuta procedura concorsuale, utilizzando il nuovo modello di "comunicazione unica", per consentire l'eventuale insinuazione al passivo.

In caso di inadempimento, le sanzioni già previste per il curatore risultano ora raddoppiate.

In particolare l'art. 48 dispone alcune modifiche alla legge fallimentare su:

- prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il decreto inoltre introduce l'art. 182 quater l. fall., il quale stabilisce che in caso di insuccesso del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel successivo fallimento sono prededucibili (soltanto nel caso in cui il concordato e l'accordo siano omologati):

- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo (cd. finanziamento ponte);
- i finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'80 % del loro ammontare, in deroga alla disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile;
- i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione.

Ancora l'art. 48 del decreto aggiunge tre nuovi commi all'art. 182 bis l. fall. in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Infine, il nuovo comma 6, dell'art. 182 bis della legge fallimentare, vieta di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nel corso delle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora l'imprenditore abbia presentato una specifica istanza corredata da una dichiarazione attestante la presenza di trattative con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 31 maggio 2010 e dovranno essere convertite in legge dalle Camere entro sessanta giorni.